

Assicurazione multirischio per le imprese

Documento informativo relativo al prodotto assicurativo

Compagnia: VHV Italia Assicurazioni S.p.A. – Italia – Iscritta all'Albo Imprese IVASS n. 1.00030

Prodotto: "Impresa Attiva"

VHV
ASSICURAZIONI

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

Che tipo di assicurazione è?

Prodotto multirischio per la copertura dei bisogni assicurativi delle piccole e medie imprese. Il contraente può scegliere le garanzie da attivare all'interno delle seguenti Sezioni: Incendio ed eventi speciali; Furto; Elettronica e Guasti alle macchine; Responsabilità Civile; Tutela Legale.



Che cosa è assicurato?

Sezione Incendio ed altri eventi

La Società, a seguito di incendio, fulmine, esplosione e scoppio:

- ✓ indennizza i danni arrecati al fabbricato e/o al suo contenuto, anche se di proprietà di terzi, compresi i guasti provocati nel tentativo di arrestare l'incendio;
- ✓ rimborsa le spese di demolizione e sgombero e quelle di rimozione e ricollocamento delle cose assicurate durante il ripristino del fabbricato;

Vi sono estensioni di garanzia sempre operanti, quali:

- ✓ l'indennizzo per i danni materiali e diretti causati da fuoriuscita di acqua a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici e tecnici;
- ✓ l'indennizzo per i danni materiali e diretti causati da eventi atmosferici (uragano, bufera, tempesta, tromba d'aria, grandine, vento), e per i danni verificatisi all'interno dei fabbricati a seguito di rotture, breccie o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza di tali eventi;
- ✓ l'indennizzo per i danni materiali e diretti causati da eventi sociopolitici (tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici, terrorismo).

Con pagamento di un premio aggiuntivo è possibile estendere la copertura ad ulteriori garanzie. A titolo esemplificativo: danni elettrici ed elettronici, allagamenti, danni subiti alle merci in refrigerazione. Inoltre, possono essere acquistate anche le coperture relative al rischio locativo ed al ricorso terzi o locatari.

Sezione Furto

La Società, a seguito di furto e rapina avvenuti nei locali dell'azienda:

- ✓ indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, ivi inclusi quelli derivanti dai furti commessi dai dipendenti.

Vi sono estensioni di garanzia sempre operanti, quali:

- ✓ l'indennizzo per i danni conseguenti al furto, scippo e rapina subiti durante il trasporto valori, nonché durante la partecipazione a fiere;
- ✓ l'indennizzo per i danni conseguenti a guasti ed atti vandalici;
- ✓ l'Indennizzo per i danni indiretti, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza.

Con pagamento di un premio aggiuntivo è possibile estendere la copertura agli enti all'aperto, nonché aumentare i limiti di risarcimento di alcune coperture sopra indicate, quali il furto subito durante il trasporto valori e durante la partecipazione a fiere.

Sezione Elettronica e Guasti macchine

La Società, a seguito di un qualsiasi evento accidentale non espressamente escluso:

- ✓ indennizza i danni materiali e diretti alle apparecchiature elettroniche assicurate, anche di proprietà di terzi, collaudate e pronte per l'uso cui sono destinate.
- ✓ indennizza i danni materiali e diretti ai macchinari adibiti alla produzione industriale, anche se di proprietà di terzi, collaudati e pronti per l'uso cui sono destinati.

Con pagamento di un premio aggiuntivo è possibile estendere la copertura ad ulteriori garanzie. A titolo esemplificativo: apparecchiature ad impiego mobile.

Sezione Responsabilità Civile

Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.)

La Società, a seguito di un evento accidentale verificatosi in relazione all'esercizio dell'attività dichiarata:

- ✓ tiene indenne l'assicurato, quale civilmente responsabile di quanto questo sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) a fronte dei danni involontariamente arrecati a terzi per morte e lesioni personali e danneggiamenti a cose, in conseguenza di fatto accidentale, ivi inclusi quelli provocati, anche dolosamente, dai propri prestatori di lavoro, purché il loro impiego sia conforme alla normativa vigente.

Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)

La Società, a seguito di un infortunio subito dai prestatori di lavoro durante lo svolgimento dell'attività lavorativa:

- ✓ tiene indenne l'Assicurato che sia in regola con gli obblighi di legge, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:
 - a fronte delle azioni di regresso o surroga esperite dall'INAIL e/o INPS;
 - ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento danni non rientranti nel punto precedente per morte e invalidità permanente.

Vi sono estensioni di garanzia sempre operanti, quali:

- ✓ proprietà e conduzione dei locali dell'azienda;
- ✓ danni da interruzione o sospensione di attività;
- ✓ danni da prodotti venduti al consumatore finale.

Con pagamento di un premio aggiuntivo è possibile estendere le coperture R.C.T. e R.C.O. ad ulteriori garanzie. A titolo esemplificativo è possibile estendere la copertura R.C.T. ai danni cagionati a terzi dopo l'ultimazione dei lavori e la copertura R.C.O. alle malattie professionali riconosciute dall'INAIL o dalla Magistratura.

Sezione Tutela Legale

La Società, a seguito di controversie legate all'attività d'impresa:

- ✓ rimborsa le spese legali nel caso in cui l'assicurato sia sottoposto a procedimento penale per delitto colposo, doloso e per opposizioni contro l'ingiunzione di pagamento di una somma di denaro quale sanzione amministrativa (Difesa Penale).

Con pagamento di un premio aggiuntivo, è possibile estendere la copertura alle seguenti ulteriori garanzie:

- Difesa Civile;
- Vertenza con i clienti, compreso il recupero crediti nell'ambito dell'Unione Europea, solo se acquistati i moduli Difesa Penale e Difesa Civile.

SOMME ASSICURATE/MASSIMALI

La Società indennizza l'assicurato nei limiti delle somme assicurate e/o lo tiene indenne nei confronti di terzi per i massimali indicati sulla scheda di polizza e sottoscritti dal Contraente.



Che cosa non è assicurato?

Di seguito si riporta una sintesi delle principali esclusioni. Restano valide le informazioni di dettaglio fornite, per ogni tipologia di garanzia, nelle Condizioni di assicurazione.

La garanzia non opera per i danni (salvo che siano state acquistate le relative estensioni di garanzia, ove previste):

Sezione Incendio ed altri eventi

- ✗ causati da esplosione e scoppio di ordigni esplosivi;
- ✗ causati da eventi politici e naturali "estremi" (es., guerre, occupazioni, terremoti, alluvioni, frane, ecc.);
- ✗ fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi;
- ✗ subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo, di fuoriuscita del fluido frigorigeno o di mancato o anormale mantenimento dell'atmosfera controllata;
- ✗ indiretti, ossia non riguardanti la materialità delle cose assicurate;
- ✗ causati da umidità, stillicidio, traboccamento o rigurgito di fognature.

Sezione Furto

- ✗ commessi ed agevolati con dolo o colpa grave del contraente/assicurato, da incaricati della sorveglianza delle cose assicurate e dei locali che le contengono.

Sezione Elettronica e Guasti macchine

- ✗ ad impianti, macchine e apparecchiature adibite o asservite alla produzione;
- ✗ a cose per le quali siano trascorsi più di 7 anni dalla fattura di acquisto;
- ✗ ad accumulatori elettrici/batterie; ai supporti intermedi di immagine delle fotocopiatrici, ai supporti di suono o di immagine ed a parti accessorie ed intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione;
- ✗ avvenuti in occasione di trasporti, trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione indicata;
- ✗ qualsiasi tipo di virus informatico e similari;
- ✗ dovuti all'inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione;
- ✗ di deperimento o logoramento, che siano conseguenza naturale dell'uso o causati dagli effetti graduali degli

agenti atmosferici;

- ✗ verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti.

Sezione Responsabilità Civile

R.C.T.

Sono esclusi i danni (salvo che siano state acquistate le relative estensioni di garanzia, ove previste):

- ✗ da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore;
- ✗ da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore;
- ✗ alle opere in costruzione ed a quelle sulle quali si eseguono i lavori;
- ✗ da furto e quelli alle cose altrui derivanti da incendio che colpisca cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- ✗ alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo, a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate scaricate;
- ✗ ai soggetti non considerati terzi: i) il coniuge, i genitori, i figli del contraente/assicurato, nonché ogni altra persona con lui convivente; ii) quando l'assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante; iii) le persone che, indipendentemente dalla natura del rapporto con l'assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l'assicurazione.

R.C.T. - R.C.O.

Sono esclusi i danni:

- ✗ di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti dall'amianto o prodotti contenenti l'amianto;
- ✗ derivanti da violazioni dei contratti di lavoro.

Sezione Tutela Legale

La garanzia è esclusa per controversie:

- ✗ riferibili a beni immobili non indicati in polizza ove viene svolta l'attività;
- ✗ derivanti dalla proprietà, dall'utilizzo o dalla guida di veicoli in genere;
- ✗ relative a diritti di brevetto, marchio, esclusiva, concorrenza sleale e diritti d'autore;
- ✗ derivanti da fatti dolosi dell'assicurato, salvo quanto previsto in polizza;
- ✗ relative a contratti d'appalto fornitura e posa in opera di materiali;
- ✗ relative a contratti di leasing immobiliare; compravendita e permuta di immobili in generale.



Ci sono limiti di copertura?

In polizza e nelle Condizioni di assicurazione sono indicate le franchigie, gli scoperti e i limiti di indennizzo previsti dalle singole garanzie. Di seguito si elencano i principali.

! **Sezione Incendio ed altri eventi:** per i danni da eventi atmosferici, scoperto del 10% con minimo di € 500; per eventi sociopolitici, scoperto del 10% con un minimo di € 500 ed un limite di indennizzo pari all'50 % della somma assicurata per partita per terrorismo.

! **Sezione Furto:** per i danni da guasti e atti vandalici conseguenti al furto, massimale di € 3.000; per la copertura trasporto valori, scoperto del 20%.

! **Sezione Elettronica e Guasti macchine:** scoperto del 15%, franchigia di € 250 per i danni alle apparecchiature elettroniche e franchigia di € 500 per i guasti alle macchine.

! **Sezione Responsabilità Civile:** per l'R.C.O. franchigia di € 2.500. Per l'assicurazione R.C.T. in relazione ai danni derivanti dalla proprietà o dall'utilizzo dei locali destinati ad azienda, franchigia di € 250 per i danni da acqua, con limite massimo di copertura di € 250.000; in caso di interruzione o sospensione

dell'attività, scoperto del 10% con un minimo di € 1.000 ed un limite di risarcimento di € 100.000.

! **Sezione Tutela Legale:** per la difesa penale dolosa, anticipo massimo di € 3.000 in attesa di definizione del giudizio; per opposizione avverso sanzioni amministrative, valore minimo della sanzione pari o superiore a € 1.000; in relazione alle vertenze contrattuali per forniture, valore di lite superiore ad €500.



Dove vale la copertura?

- ✓ **Sezione Incendio ed altri eventi, Sezione Furto, Sezione Elettronica e Guasti macchine:** valgono sul territorio italiano. Le cose assicurate si intendono garantite nelle ubicazioni indicate in polizza.
- ✓ **Sezione Responsabilità Civile:** vale per il territorio europeo. Relativamente a viaggi per trattative d'affari e partecipazione a convegni, mostre e fiere e per la rivalsa da parte degli Istituti assicurativi di legge vale per il mondo intero.
- ✓ **Sezione Tutela Legale:** nelle ipotesi di danni extracontrattuali o di procedimento penale, la copertura è valida in tutti gli Stati d'Europa ed inoltre ai Paesi Extraeuropei che si affacciano sul Bacino del Mar Mediterraneo, sempreché il Foro competente ove procedere si trovi in quei territori; in caso di vertenze contrattuali vale in Italia, nei Paesi dell'Unione Europea ed inoltre nel Liechtenstein, Principato di Monaco ed in Svizzera; nell'ipotesi di opposizione alle sanzioni amministrative vale in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.



Che obblighi ho?

- Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio, sull'esistenza di altre polizze a copertura dello stesso e su eventuali sinistri precedenti. Nel corso del contratto devi comunicare i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato e l'eventuale successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. L'inosservanza delle suddette disposizioni può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo o la cessazione della polizza.
- In caso di sinistro: fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno; darne avviso scritto alla Società o all'Intermediario al quale è assegnata la polizza tempestivamente e, in ogni caso, entro dieci giorni da quando ne hai avuto conoscenza; presentare denuncia all'Autorità competente per furto o eventi di natura presumibilmente dolosa; inviare alla Società una copia di tale denuncia e l'elenco dettagliato dei danni subiti; conservare le tracce e gli indizi del sinistro fino al sopralluogo del perito incaricato.



Quando e come devo pagare?

Il premio è pagato al rilascio della polizza e può avere frazionamento annuale, semestrale, quadrimestrale, trimestrale, mensile o pagamento unico anticipato, a scelta del contraente. In caso di frazionamento non sono previsti oneri aggiuntivi.

Il premio è comprensivo delle imposte dovute per legge. Il premio deve essere pagato all'Intermediario al quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

I mezzi di pagamento previsti dalla Società sono: assegno bancario o circolare "non trasferibile", bonifico, vaglia postale o similare, carte di credito o pos, servizio SDD - SEPA Direct Debit, nonché denaro contante entro i limiti previsti dalla normativa in vigore. In caso di frazionamento mensile è obbligatorio il pagamento tramite procedura SDD - SEPA Direct Debit.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Il contratto ha validità dalle ore 24 del giorno in cui è effettuato il pagamento del premio, salvo che la polizza stabilisca una data di decorrenza successiva. Il contratto può avere durata annuale, poliennale o temporanea e può essere stipulato con tacito rinnovo o a scadenza automatica, a scelta del contraente/assicurato: nel primo caso, in mancanza di disdetta, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un ulteriore anno; nel secondo, il contratto cessa alle ore 24 del giorno della scadenza, senza necessità di disdetta. In caso di mancato pagamento delle rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.



Come posso disdire la polizza?

In caso di contratto a tacito rinnovo è possibile disdire il contratto previa comunicazione, mediante lettera raccomandata, o posta elettronica certificata (PEC), spedita almeno trenta giorni prima della scadenza. Nel caso di contratto a durata poliennale superiore a 5 anni, il contraente può recedere dal contratto trascorso il primo quinquennio mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) con preavviso di almeno 60 giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso viene esercitata.

Assicurazione multirischio per le imprese artigianali
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

Compagnia: VHV Italia Assicurazioni S.p.A.
Prodotto: "Impresa Attiva"

Data di aggiornamento: gennaio 2026 (ultima versione disponibile)

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

VHV Italia Assicurazioni S.p.A. Via Ippolito Caffi, n. civico 83; CAP 32100; città Belluno; tel. (+39) 0437.938611; sito internet: www.vhv.it; PEC: vhv@pec.it. Iscritta all'albo delle imprese di assicurazione al n°1.00030. Direzione e coordinamento di VHV International SE.

In base all'ultimo bilancio approvato il patrimonio netto della Società è pari a € 33.805.472 di cui il capitale sociale ammonta a € 7.000.000. L'indice di solvibilità (*Solvency Ratio*) della Società al 31/12/2024 era pari al 268%. Per maggiori dettagli sulla solvibilità e la condizione finanziaria della Società si rinvia alla Relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria (SFCR) dell'esercizio 2024 disponibile al sito internet www.vhv.it/dati-finanziari.

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto



Che cosa è assicurato?

Ad integrazione di quanto indicato nel Documento Informativo del prodotto assicurativo (DIP Danni), è possibile acquistare garanzie aggiuntive, valide solo se espressamente richiamate in polizza con indicazione della relativa somma assicurata. Per l'elenco completo delle garanzie e delle condizioni di operatività si rinvia alle Condizioni di assicurazione.

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

SEZIONE INCENDIO E ALTRI EVENTI

Danni elettrici ed elettronici	Danni materiali e diretti a impianti, apparecchiature e circuiti elettrici ed elettronici causati da fenomeni elettrici, limitatamente alle partite Fabbricato e Contenuto, entro i limiti di polizza.
Danni da acqua	Danni materiali e diretti alle cose assicurate da fuoriuscita di acqua a seguito di rottura accidentale, gelo, occlusione o rigurgito di impianti idrici e tecnici dei fabbricati assicurati.
Merci in refrigerazione	Danni alle merci in refrigerazione conseguenti a mancata o anormale produzione del freddo o a fuoriuscita del fluido frigorigeno, purché l'interruzione abbia durata continuativa non inferiore a 12 ore.
Rischio locativo	Danni materiali e diretti ai locali tenuti in locazione dall'Assicurato, per i quali lo stesso sia civilmente responsabile ai sensi del Codice Civile, anche in caso di colpa grave.
Ricorso terzi o locatari	Responsabilità civile dell'Assicurato per danni materiali e diretti cagionati a cose di terzi o di locatari, inclusi i danni da interruzione o sospensione di attività, entro il massimale previsto in polizza.

SEZIONE FURTO

Enti all'aperto	Estensione della garanzia Furto agli enti assicurati posti all'aperto in aree recintate e protette, alle condizioni previste in polizza.
Trasporto valori	Danni ai valori durante il trasporto fuori dai locali aziendali a seguito di furto, scippo, rapina o estorsione, entro limiti in aumento rispetto alla garanzia base.
Fiere	Danni a merci e attrezzature presso fiere e mostre a seguito di furto o rapina, entro limiti in aumento rispetto alla garanzia base.
Guasti e atti vandalici	Danni ai locali, ai fissi e agli infissi, ai mezzi di custodia e alle recinzioni cagionati da ladri o autori di atti vandalici, entro limiti in aumento rispetto alla garanzia base.

SEZIONE ELETTRONICA E GUASTI MACCHINE

Danni alle apparecchiature elettroniche	- Danni materiali e diretti alle apparecchiature elettroniche assicurate, anche di proprietà di terzi, causati da qualunque evento accidentale non espressamente escluso, purché collaudate e pronte per l'uso, nelle ubicazioni indicate in polizza.
--	---

Guasti alle macchine	- Danni materiali e diretti al macchinario adibito alla produzione industriale, anche di proprietà di terzi in consegna o custodia, causati da qualunque evento accidentale non espressamente escluso, purché collaudato e pronto per l'uso.
SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE	
Responsabilità civile postuma impiantisti (R.C.T. per i danni cagionati a terzi dopo l'ultimazione dei lavori)	Responsabilità civile dell'Assicurato, quale installatore, manutentore o riparatore di impianti, per danni cagionati a terzi dopo l'ultimazione dei lavori, a seguito di evento accidentale connesso all'attività assicurata. La garanzia opera per lavori eseguiti in vigenza di polizza, a condizione che i danni si manifestino e siano denunciati entro 5 anni dall'ultimazione dei lavori e che l'Assicurato sia abilitato ai sensi del D.M. 37/2008.
Responsabilità civile postuma (per attività non soggette al DM 37/2008 – ex legge 46/90)	Responsabilità civile dell'Assicurato, quale installatore, manutentore o riparatore di impianti, attrezzature e cose in genere, per danni cagionati a terzi dopo l'ultimazione dei lavori, a seguito di evento accidentale connesso all'attività assicurata. La garanzia opera per lavori eseguiti in vigenza di polizza, a condizione che i danni si manifestino e siano denunciati entro un anno dall'ultimazione dei lavori e che l'Assicurato sia in regola con le prescrizioni di legge.
Responsabilità civile prodotti	Responsabilità civile dell'Assicurato per danni cagionati a terzi da difetto dei prodotti, dopo la consegna, per morte, lesioni personali o danneggiamento di cose diverse dal prodotto difettoso.
RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)	
Malattie professionali riconosciute dall'INAIL	Responsabilità civile dell'Assicurato per malattie professionali riconosciute dall'INAIL, conseguenti a fatti colposi verificatisi per la prima volta durante il periodo di assicurazione, purché manifestatesi successivamente alla stipula della polizza.
 Che cosa NON è assicurato?	
SEZIONE INCENDIO E ALTRI SPECIALI	
Danni elettrici ed elettronici	Non sono assicurati i danni a batterie e accumulatori, quelli dovuti a usura, difetti noti, manomissioni o carente manutenzione, nonché i danni verificatisi durante prove, collaudi, montaggi o smontaggi non connessi a manutenzione. Sono inoltre esclusi i danni dei quali debbano rispondere costruttori o fornitori per legge o contratto.
Danni da acqua	Non sono assicurati i danni causati da umidità o stillicidio, da impianti automatici di estinzione, né i danni alle merci poste in locali interrati con base a meno di 10 cm dal pavimento.
Ricorso terzi o locatari	Sono esclusi i danni a beni in consegna, custodia o detenzione dell'Assicurato, nonché i danni derivanti da inquinamento. Non sono considerati terzi i familiari conviventi, gli esponenti aziendali dell'Assicurato e le società controllanti, controllate o collegate.
SEZIONE ELETTRONICA E GUASTI MACCHINE	
Danni alle apparecchiature elettroniche	Non sono assicurati i danni a apparecchiature mobili, a macchine per ufficio o a beni con vetustà superiore a quanto previsto in polizza, né i danni di natura estetica, da usura, da difetti noti, da virus informatici, da ammanchi o smarrimenti. Sono esclusi i danni verificatisi fuori dall'ubicazione assicurata, nonché quelli dovuti a eventi bellici, catastrofali o nucleari, a dolo o colpa grave, o rientranti in contratti di assistenza tecnica. Restano esclusi i costi edili e i beni temporaneamente depositati non destinati al commercio.
Guasti macchine	Non sono assicurati i danni derivanti da incendio, furto, eventi naturali o sociopolitici, da dolo o colpa grave, da uso improprio, sovraccarico, usura o carente manutenzione, né i danni verificatisi durante trasporti o trasferimenti. Sono esclusi i danni a parti soggette a consumo, utensileria, accessori intercambiabili, nonché i danni a macchinari presso terzi o a componenti specificamente escluse dalle Condizioni di assicurazione.
SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE	
Responsabilità civile postuma impiantisti (R.C.T. per i danni cagionati a terzi dopo l'ultimazione dei lavori)	Non sono assicurati i danni agli impianti oggetto dei lavori né le spese di riparazione o sostituzione, i danni derivanti da vizio o difetto originario dei prodotti, da inidoneità all'uso, da mancata o intempestiva manutenzione, nonché i danni da interruzione o sospensione di attività.
Responsabilità civile postuma (per attività non soggette al DM 37/2008 – ex legge 46/90)	Non sono assicurati i danni agli impianti, attrezzature o cose oggetto dei lavori né le spese di riparazione o sostituzione, i danni derivanti da vizio o difetto originario, da inidoneità all'uso, da mancata o intempestiva manutenzione, nonché i danni da interruzione o sospensione di attività.
Responsabilità civile prodotti	Non sono assicurate le spese di riparazione, sostituzione o ritiro dal mercato del prodotto difettoso, i danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte, da dolo o colpa grave dell'Assicurato, né i danni verificatisi in USA, Canada e Messico.
RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)	
Malattie professionali	La garanzia non opera per silicosi e contagio da virus HIV, per le ricadute di malattie professionali già indennizzate o indennizzabili, nonché per le malattie conseguenti a violazione intenzionale delle disposizioni di legge o a intenzionale mancata prevenzione del danno da parte dei rappresentanti legali dell'Impresa. Sono inoltre escluse le malattie professionali che si manifestino oltre 6 mesi dalla cessazione della garanzia o del rapporto di lavoro.



Ci sono limiti di copertura?

SEZIONE INCENDIO E ALTRI EVENTI

Danni elettrici ed elettronici	Scoperto del 10% con minimo di € 250 per sinistro.
Danni da acqua	La garanzia è prestata con franchigia di € 250 per sinistro ed opera entro i limiti e i sottolimiti di indennizzo previsti dalle Condizioni di assicurazione e dalla scheda di polizza, variabili in funzione della specifica tipologia di danno.
Danni subiti alle merci in refrigerazione	Garanzia prestata a primo rischio con franchigia di € 100 per sinistro. Per danni da eventi atmosferici si applica scoperto del 10% con minimo € 1.000; per eventi sociopolitici scoperto del 10% con minimo € 500.
Ricorso terzi o locatari	Per i danni da interruzione o sospensione di attività, la garanzia opera entro il massimale di polizza e con sottolimiti pari al 10% del massimale stesso.

SEZIONE FURTO

Enti all'aperto	Scoperto del 20% del danno con minimo di € 2.500.
Trasporto valori	Scoperto del 20% del danno.
Fiere	La presente garanzia è prestata con detrazione di una franchigia di € 250.
Guasti e atti vandalici	Garanzia prestata in aumento ai limiti della garanzia base, entro la somma assicurata in aumento.

SEZIONE ELETTRONICA E GUASTI MACCHINE

Danni alle apparecchiature elettroniche	Scoperto del 15% del danno con minimo di € 250 per sinistro.
Guasti alle macchine	Scoperto del 15% del danno con minimo di € 500 per sinistro.

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

RC postuma impiantisti	R.C.T. per i danni cagionati a terzi dopo l'ultimazione dei lavori: Scoperto del 10% con minimo di € 250 e limite di risarcimento € 100.000.
RC postuma	<u>Per attività non soggette al DM 37/2008 – ex legge 46/90:</u> Scoperto del 10% con minimo di € 250 e limite di risarcimento € 50.000.
Responsabilità civile prodotti	Scoperto del 10% con minimo di € 500 e limite di indennizzo € 100.000 per sinistro, sinistri in serie e periodo di assicurazione, con sottolimiti per interruzione o sospensione di attività come previsto in polizza.

RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)

Malattia professionali	Franchigia di € 3.000 per sinistro e limite di risarcimento € 500.000 per anno assicurativo.
------------------------	--



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?	Denuncia di sinistro: ad integrazione di quanto indicato nel DIP Danni, l'Assicurato deve denunciare il sinistro alla Società senza ritardo, fornendo tutte le informazioni e la documentazione utili. SEZIONE INCENDIO E ALTRI EVENTI e SEZIONE FURTO: In caso di furto o atto doloso, l'Assicurato deve presentare denuncia all'Autorità competente entro 5 giorni e trasmetterne copia alla Società, unitamente a un elenco dettagliato dei danni subiti. In caso di danno alle merci, deve mettere a disposizione la documentazione contabile di magazzino e adottare ogni misura utile alla conservazione e al recupero dei beni. GARANZIA "RICORSO TERZI E/O LOCATARI: L'Assicurato deve informare immediatamente la Società di eventuali azioni civili o penali promosse nei suoi confronti, fornendo la documentazione necessaria e astenendosi da transazioni o riconoscimenti di responsabilità senza il consenso della Società. SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE, Garanzia "Malattie Professionali": L'Assicurato deve denunciare senza ritardo l'insorgenza di una malattia professionale rientrante in garanzia e trasmettere tempestivamente atti e documenti relativi al caso. SEZIONE TUTELA LEGALE: L'Assicurato deve denunciare tempestivamente il caso assicurativo, trasmettendo gli atti e i documenti necessari e collaborando alla gestione della vertenza secondo quanto previsto dalle Condizioni di assicurazione. Assistenza diretta/in convenzione: Non sono previsti enti/strutture convenzionate con la Società. Gestione da parte di altre imprese: Non sono previste ulteriori Compagnie che si occupano della trattazione dei sinistri. Prescrizione: i diritti derivanti dal contratto si prescrivono in due anni dal verificarsi del fatto. Nell'assicurazione di Responsabilità Civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento o ha promosso azione nei confronti dell'Assicurato.
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

Obblighi dell'impresa	L'Impresa, una volta riconosciuta l'indennizzabilità del sinistro e determinato l'importo dovuto, provvede al pagamento entro 30 giorni dall'accettazione dell'indennizzo.
 Quando e come devo pagare?	
Premio	<u>Indicizzazione</u> È possibile indicizzare le somme assicurate, i massimali ed il premio alle variazioni percentuali del numero indice dei "prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati" elaborato dall'ISTAT. Sono inoltre soggetti ad adeguamento anche le franchigie ed i limiti di risarcimento non espressi in percentuale.
Rimborso	È previsto il rimborso della parte di premio pagata e non goduta in caso di recesso per sinistro da parte della Società.
 Quando comincia la copertura e quando finisce?	
Durata	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Sospensione	Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie.
 Come posso disdire la polizza?	
Per la durata del contratto e le modalità di recesso si rinvia a quanto indicato nel DIP Danni e nelle Condizioni di assicurazione.	
 A chi è rivolto questo prodotto?	
Prodotto rivolto alle imprese produttive ed alle imprese edili con un numero di addetti non superiore a 5, di cui al massimo 3 operativi, che vogliano tutelarsi con: - Un indennizzo in caso di incendio, furto e danni alle apparecchiature elettroniche ed ai macchinari industriali - Un risarcimento economico in caso di danni involontariamente causati a terzi - Un rimborso per le spese legali	
 Quali costi devo sostenere?	
I costi di intermediazione, a carico del Contraente, sono pari a 23,85% (aggiornato 2024).	
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?	
All'impresa assicuratrice	Eventuali disservizi riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri possono essere segnalati per iscritto ai seguenti recapiti: VHV Italia Assicurazioni S.p.A. – Servizio Reclami – Via Ippolito Caffi, 83 – 32100 Belluno, Italia; Fax: 0437 938 693 – e-mail: reclami@vhv.it , reclami.vhv@pec.it I reclami devono contenere: a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con recapito telefonico; b) numero della polizza e nominativo del contraente; c) numero dell'eventuale sinistro oggetto del reclamo; d) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; e) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; f) ogni documento utile per descrivere le circostanze. Il Servizio Reclami, svolta la necessaria istruttoria, provvederà a fornire riscontro entro 45 giorni dalla ricezione del reclamo.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it .
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Arbitro Assicurativo	Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it . (Legge 9/8/2013, n. 98). La mediazione è obbligatoria, prima di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, nelle controversie in materia di contratti assicurativi.
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Arbitrato: le Condizioni di assicurazione possono prevedere la facoltà di ricorso a procedure arbitrali, specificandone le modalità di promozione (in forza di quanto previsto dal titolo VIII, capo I, del Codice di Procedura Civile). Per la risoluzione delle liti transfrontaliere, il reclamante avente il domicilio in Italia, può presentare reclamo all'IVASS, seguendo le indicazioni sopra descritte, o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET, accedendo al sito internet: https://ec.europa.eu/info/fin-net .
REGIME FISCALE	
Trattamento fiscale	Al contratto è applicata l'imposta sulle assicurazioni con l'aliquota del 21,25% e il contributo antirackett pari all'1% sui premi imponibili.

Cosa è il diritto all'oblio oncologico?	
Diritto all'oblio oncologico	Ai sensi della legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dei relativi decreti attuativi, se il cliente (contraente o assicurato, qualora non coincidano) è stato precedentemente affetto da una patologia oncologica il cui trattamento attivo si sia concluso, in assenza di recidive, da più di dieci anni, alla data della stipulazione o del rinnovo del contratto di assicurazione, non è tenuto a fornire informazioni, né a sottoporsi ad alcuna indagine o accertamento sanitario (ad es. visita medica) in relazione a tale pregressa patologia. Il termine di dieci anni è ridotto a cinque anni nel caso in cui la patologia oncologica sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per alcune specifiche patologie oncologiche individuate dalla normativa vigente, sono previsti termini inferiori, indicati nella relativa Tabella consultabile sul sito internet dell'Impresa al seguente link: www.vhv.it.
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	Qualora il cliente, prima della stipulazione o del rinnovo del contratto, abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute concernenti patologie oncologiche pregresse, il cui trattamento attivo si sia concluso senza episodi di recidiva, trasmette tempestivamente all'Impresa di assicurazione o all'intermediario la certificazione attestante la sussistenza dei requisiti per l'esercizio del diritto all'oblio oncologico, rilasciata secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e dai relativi decreti attuativi. La certificazione è rilasciata, a seguito di apposita istanza, da una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata, o da un medico del Servizio Sanitario Nazionale nella disciplina attinente alla patologia oncologica, dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta, utilizzando il modello di istanza previsto dall'Allegato I al decreto del Ministero della Salute 5 luglio 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 30 luglio 2024.
Effetti dell'oblio oncologico	Decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico: • le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente; • l'Impresa ha l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 giorni dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'articolo 2, commi da 1 a 5, della legge 7 dicembre 2023, n. 193 sono nulle, ferma restando l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera esclusivamente a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.